

## LICEO STATALE "V. LINARES"

Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo Scienze Umane

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) 0922-772266 fax 0922-775234

Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.: AGPC060002 - e-mail: [agpc060002@istruzione.it](mailto:agpc060002@istruzione.it)

sito web: [www.liceolinares.gov.it](http://www.liceolinares.gov.it) - pec: [agpc060002@pec.istruzione.it](mailto:agpc060002@pec.istruzione.it)

Prot. n. 20 14h

Licata, 09.01.2017

### CIRCOLARE N. 79

Ai docenti  
Agli studenti e ai loro genitori  
Al Personale ATA  
c.p.c. RSPP / DSGA / RSU / RLS  
Al Sito web  
ATTI

#### OGGETTO: Regolamento sul divieto di fumo

A seguito della delibera n. 8 del Consiglio d'Istituto del 14/12/2016 si rende noto il Regolamento sul divieto di fumo, allegato alla presente circolare.


I docenti coordinatori di classe sono incaricati di illustrare agli allievi il contenuto del suddetto Regolamento, annotando l'operazione sul registro di classe.

Si rammenta agli studenti che:

- durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà;
- la violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico e/o delle norme di sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare.

Si auspica un'attiva collaborazione dei docenti, del personale ATA, degli studenti e delle famiglie affinché tale Regolamento venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere nell'ambiente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Rosetta Greco)  
*Rosetta Greco*



## LICEO STATALE "V. LINARES"

Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo Scienze Umane

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) 0922-772266 fax 0922-775234

Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.: AGPC060002 - e-mail: [agpc060002@istruzione.it](mailto:agpc060002@istruzione.it)

sito web: [www.liceolinares.gov.it](http://www.liceolinares.gov.it) - pec: [agpc060002@pec.istruzione.it](mailto:agpc060002@pec.istruzione.it)

### REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

*Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 14.12.2016*

#### Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976, n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Ministero della Sanità 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare n. 2/Sanità/2005 (14/01/2005);
- Circolare n. 3/Sanità/2005 (25/01/2005);
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3, art. 51;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo n. 81/2008;
- Decreto Legge n. 104/2013.

#### Art. 2 - FINALITA'

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica;
- tutelare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- prevenire l'abitudine di fumare;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel PTOF dell'Istituzione Scolastica;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, orientate alla salute propria e altrui;
- educare gli allievi alla convivenza civile e alla legalità;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

### **Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico (terrazze, scalinate di accesso, cortili, scale antincendio, campo sportivo).

Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo.

### **Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Il Dirigente Scolastico, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, provvede alla nomina dei responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- favorire e sostenere iniziative rivolte all'educazione alla salute;
- vigilare sulla corretta apposizione della cartellonistica in materia di divieto di fumo;
- vigilare sull'osservanza del divieto di fumo da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori);
- procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del Dirigente Scolastico o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo individuati dal Dirigente Scolastico sono:

#### **Sede centrale**

Proff.: Bonfiglio Angelo, Bosa Francesca, Grillo Salvatore, Tornambè Teresa

DSGA: Dott.ssa Cellura Pamela (limitatamente ai locali e al personale della Segreteria)

Personale ATA: Sig. Pullara Giuseppe

#### **Plesso Bugiades**

Proff.: Gabriele Elisabetta, Pilato Carmela

#### **Plesso Profumo**

Proff.: Bracco Silvana, Costa Achille, Mancuso Angela

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, è tenuto a collaborare alla vigilanza ed a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo. A tal fine, dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l'intervallo e nei cambi di lezione.

I docenti autorizzeranno, come previsto nel Regolamento di Istituto, l'uscita dall'aula solo per urgente necessità e solo ad uno studente per volta.

I responsabili preposti restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del I Dirigente Scolastico.

### **Art. 5 - SANZIONI E MULTE**

Così come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, dalla Legge 311/2004 art. 189 e dall'art. 10 della Legge 689/1981, dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00 (o € 110,00 in caso di sanzione raddoppiata).

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

#### **Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

Ai sensi dell'art.16 della L. n. 689/1981, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o della notificazione, pari a € 55,00 raddoppiabile in € 110,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituto scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, può essere effettuato:

- ✓ in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo presso Liceo Statale "Vincenzo Linares" di Licata - Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_*);
- ✓ direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- ✓ presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Sempre entro 60 giorni, l'interessato dovrà far pervenire alla Segreteria Amministrativa dell'Istituto, a mano o per posta, copia della ricevuta di versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Le famiglie degli studenti trasgressori verranno informate mediante comunicazione scritta dell'infrazione commessa.

#### **Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

Le infrazioni devono essere contestate immediatamente al trasgressore mediante consegna di una copia del verbale di accertamento, previamente numerato in maniera progressiva.

I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto, presso la Segreteria Amministrativa della scuola.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato con raccomandata A/R ai titolari della patria potestà.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

#### **Art. 8 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE**

Il Dirigente Scolastico si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio nei confronti degli studenti, al fine, soprattutto, di responsabilizzarli sul rispetto e sull'osservanza del divieto.

Potrà essere, inoltre, utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare. I docenti Coordinatori di Classe sono incaricati di illustrare agli allievi il contenuto del presente Regolamento.

#### **Art. 9 - MODALITA' ORGANIZZATIVE**

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

#### **Art. 10 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO:**

**Allegato A:** Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumo;

**Allegato B:** Comunicazione alla famiglia infrazione divieto di fumo;

**Allegato C:** Rapporto al Prefetto;

**Allegato D:** Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo;

**Allegato E:** Nomina dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Rosetta Greco)  
*Rosetta Greco*